

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE FALLIMENTARE

A.S. TB HOLDING S.r.l in LIQUIDAZIONE con sede in Loc. Funo di Argelato (BO),
c/o Centergross, Via dei Notai n. 128, P.IVA n. 03447880372

Giudice Delegato: *Dott.ssa Anna Maria ROSSI;*

Commissario Straordinario: *Dott. Fulvio Cociani;*

Commissario Giudiziale: *Dott. Mattia BERTI;*

Comitato di Sorveglianza: *Dott. Adolfo METRO (Presidente)*
Dott. Amerigo SPLENDORI (Esperto)
FORMENTINI S.r.l. (Creditore)

* * *

RELAZIONE PERIODICA

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AI SENSI DELL'ART. 40 D.Lgs. 270/99

* * *

Il sottoscritto Commissario Straordinario espone quanto accaduto dopo la nomina del 22 dicembre 2016 con la presente relazione ex art. 40 c.1, D.Lgs. 270/99 riferita alla data del 31 marzo 2019.

1. Situazione della Amministrazione Straordinaria.

Dal 31 marzo 2019 alla data di riferimento della presente, lo scrivente Commissario Straordinario:

- ha proceduto, al pagamento dei creditori in prededuzione;
- ha gestito gli incassi delle rate di pagamento della cessione del ramo d'azienda;
- ha gestito gli immobili e dei beni mobili ancora di proprietà;

- ha proceduto alla fatturazione e gestione del magazzino merci e movimentazione delle stesse, in rispetto del contratto estimatorio sottoscritto con la società Parfois Italia S.r.l.;
- ha gestito l'attività della logistica del magazzino;
- ha proceduto alla redazione e sottoscrizione di numerosi modelli SR52, per conto dei creditori ex dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per poter accedere al fondo di garanzia;
- ha gestito il recupero dei crediti commerciali della società;
- ha esaminato e seguito le cause legali aperte e le contestazioni legali;
- si è dovuto difendere in una causa di sfratto di un immobile ancora condotto in locazione e sublocato, intentata sulla base del presupposto sbagliato della morosità relativa a canoni non pagati antecedentemente la dichiarazione dello stato di insolvenza e per la quale, sempre dalla analisi della perizia del CT sull'immobile di Trieste, era stata impropriamente iscritta ipoteca giudiziale nel corso della procedura senza che ve ne fosse stata data comunicazione allo scrivente e comunque senza passare per la verifica dello stato passivo (prossima udienza in Cremona il 12/12/2019);
- ha continuato a monitorare il rispetto del piano industriale di Parfois Italia, dal quale è emerso che la società nel corso di questi ultimi 12 mesi ha aperto ulteriori punti vendita oltre quelli acquisiti lo scorso 13 settembre 2018, arrivando ad avere in Italia 71 punti vendita aperti, ha occupato tutti i dipendenti ceduti nel contratto salvo 7 dipendenti che si sono dimessi volontariamente nel corso dell'anno ed un caso in cui la società ha dovuto procedere con il licenziamento di una unità per giustificato motivo avvenuto in data 11/07/2019, la stessa società ha inoltre assunto ulteriori 34 dipendenti ex TB Holding che non rientrarono nel contratto di cessione d'azienda perché avevano un contratto a tempo determinato cessato a fine agosto 2018, andando quindi oltre il contratto ed in favore del mantenimento del personale della società, ad 15/09/2019 di

quei 34 la metà ha trovato lavoro altrove ed ha lasciato Parfois Italia, mentre l'altra metà è ancora occupata;

- ha effettuato necessarie verifiche al fine di atti recuperatori ed effettuato alcune contestazioni.

1.1 La revoca dell'atto di vendita dell'immobile di Trieste alla società Sviluppo 10

Con riguardo all'immobile di Trieste Eurotorre, lo scrivente ha ritenuto opportuno bloccare la richiesta di danni da parte della società Sviluppo 10, procedendo tempestivamente alla revoca dell'atto di compravendita dell'immobile, ciò in quanto dall'esame degli atti di provenienza era emerso esaminati in occasione della perizia redatta dal CT incaricato è emerso quanto segue:

- L'immobile in questione è stato inizialmente acquistato dalla attuale TB Holding in data 19/12/2002 al prezzo di €. 932.996,80, per tramite della società di leasing immobiliare Fineco Leasing (venditore: Policentro Gestioni Immobiliari S.r.l.);
- in data 30 dicembre 2009, l'immobile viene riscattato al prezzo di €. 431.067,77 dalla attuale Sviluppo 10, per effetto della cessione del contratto di leasing da parte della attuale TB Holding e senza apparente evidente corrispettivo, mentre la attuale TB holding ha continuato ad occupare l'immobile corrispondendo alla Sviluppo 10, canoni di locazione di importo pari alle rate che già essa pagava alla società di Leasing;
- in data 6 ottobre 2015, la società Sviluppo 10, dopo aver acquistato l'immobile ad un prezzo inferiore alla metà del prezzo inizialmente pagato dalla attuale TB Holding, ha rivenduto l'immobile alla TB Holding ad €. 800.000,00 (quasi il doppio di quanto lo aveva pagato), con pagamento in compensazione con crediti della TB Holding verso la

Sviluppo 10 (di cui ancora oggi si ignora la natura, essendo TB holding inquilina di Sviluppo 10 di numerosi immobili commerciali e non risultando che Sviluppo 10 abbia mai esercitato attività diversa da quella immobiliare).

Si tenga conto che la Sviluppo 10 era società amministrata dal Dott. Carlo Dalla Libera, anche consulente economico e finanziario (commercialista) della TB Holding almeno fino al maggio 2017, momento in cui lo scrivente ha risolto il contratto con il consulente e si tenga ulteriormente conto che al momento dell'acquisto dell'immobile da TB Holding nell'anno 2015, l'immobile era libero e non più occupato dalla TB Holding dal 21/07/2014 momento in cui la società ritenne opportuno chiudere l'attività perché evidentemente non remunerativa. Dall'analisi dei dati contabili, non vi sono registrati corrispettivi di vendita ascrivibili a quel punto vendita per gli anni dal 2015 in avanti.

E' apparso quindi, come la Sviluppo 10 abbia beneficiato finanziariamente, a tutto danno della TB Holding, almeno di €. 1.231.067,77, oltre ai costi sostenuti dalla TB Holding in termini di spese condominiali e imposte dall'anno 2015 ad oggi e quantificabili in almeno €. 96.000,00, così cagionando un danno di €. 1.327.067,77, al lordo del valore immobiliare dato CT in €. 110.000,00 (comunque superiore all'unica offerta ricevuta in data 27/11/2017, di €. 71.699,00 dalla società Veicolo 60 S.r.l.s che si era prefissata di riacquistare tutto il centro commerciale offrendo la stessa valutazione al mq a tutti i proprietari che accolsero l'offerta per una percentuale inferiore al 70% dei millesimi dell'intero complesso così da far decadere l'intera offerta, che era appunto condizionata all'accettazione di tutti i condomini).

Si aggiunga infine, che la Sviluppo 10, o meglio il Dott. Carlo Dalla Libera, alla data del 6 ottobre 2015, non poteva non conoscere lo stato di crisi che

attraversava la TB Holding di cui era consulente economico e finanziario, oltre al fatto che la stessa TB Holding non aveva più alcun interesse commerciale sullo stesso immobile avendo chiuso l'attività circa un anno prima della cessione dell'immobile.

Per tali motivi, lo scrivente ha ritenuto di revocare la vendita del 2015, avendo cautelativamente già sospeso tutti i pagamenti degli affitti di tutti gli immobili condotti in locazione da TB Holding dal 31/08/2017 in avanti, momento in cui erano emersi sospetti di irregolarità tra i rapporti che regolavano le due società.

2. Stato della procedura

Allo stato la procedura è in attesa della apertura formale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della fase liquidatoria e nomina del Commissario Straordinario con funzioni di liquidazione; infatti il Tribunale di Bologna in data 13 novembre 2018 ha emesso il decreto di cessazione dell'attività d'impresa, propedeutica alla apertura della fase liquidatoria. Il Ministero, nonostante i numerosi solleciti inviati dallo scrivente a mezzo e-mail, a mezzo PEC oltre che per le vie brevi, non si è ancora pronunciato al riguardo, di fatto bloccando l'attività liquidatoria. Per tale motivo e in forza di legge, lo scrivente, ritiene di procedere all'attività liquidatoria anche in assenza del provvedimento ministeriale, ed in prorogatio con l'incarico di Commissario Straordinario, infatti nessun provvedimento di cessazione è stato notificato allo scrivente, né altro provvedimento di nomina del sostituto è stato disposto. L'inerzia del Ministero, potrebbe cagionare danni alla massa, quanto meno derivanti dai costi di gestione degli immobili liberi ed ancora da liquidare.

Lo scrivente vorrebbe ottenere la risoluzione del contratto estimatorio, da parte di Parfois Italia, infatti questi, avendo superato il minimo garantito, hanno sostanzialmente interrotto l'approvvigionamento di merce, cessando così, sostanzialmente, il contratto estimatorio che si ricorda cesserà ogni effetto per

entrambe le parti il prossimo settembre 2020. TB Holding, nel dover rispettare il contratto, non potrà vendere che poche migliaia di calzature (circa 7.000) rispetto allo stock di circa 120.000 pezzi ancora esistenti e questo ha un costo per la società derivante dalla gestione/affitto del magazzino, oltre che in termini di depauperamento del valore della merce data dall'obsolescenza. Si tenga conto che per quanto riguarda le aziende di moda, il magazzino delle passate stagioni viene normalmente svalutato del 50% al trascorrere della prima stagione e poi portato a zero dopo la seconda stagione ancora invenduto. Nel caso delle calzature le difficoltà di realizzo dello stock sono ancora maggiori rispetto all'abbigliamento, infatti quando mancano le taglie centrali (quelle più vendute) le rimanenze diventano pressoché invendibili anche nei mercati degli ambulanti, che normalmente acquistano piccole quantità da operatori professionali che si occupano di acquisti in blocco di merce (stocchisti). Questi solitamente acquistano al chilo o al pezzo, indistintamente della qualità della merce, ma a prezzi spesso inferiori all'euro al pezzo.

Pertanto risulta necessario procedere con la svalutazione della merce in rimanenza e con la risoluzione del contratto estimatorio, così da cedere tutta la merce in blocco e smettere di sostenere costi di logistica. Una alternativa alla vendita in blocco, è quella dell'apertura di un outlet temporaneo, che potrebbe consentire una maggiore valorizzazione della merce, il problema è che secondo ipotesi fatte, tale impegno, oltre ad essere particolarmente gravoso sul liquidatore della società, potrebbe portare risultati migliorativi minimi al netto dei costi che si dovranno ulteriormente sostenere (dipendenti a tempo determinato, canoni di locazione immobili, costi di logistica, adattamento degli arredi ancora di proprietà, altri costi di gestione). Tale ipotesi non è completamente abbandonata dallo scrivente ed infatti si stanno prendendo informazioni con un centro commerciale della provincia di Perugia, al fine di valutare l'ipotesi di locazione temporanea (12 mesi) di uno spazio di circa 300 mq, così da costruire un Business plan che possa aiutare nella migliore scelta da operare; anche se,

come detto, questa ipotesi non è facilmente percorribile, stante il decreto del Tribunale di Bologna di cessazione dell'esercizio di impresa del 13/11/2018.

Al momento si stanno valutando alcune azioni revocatorie, oltre quella anzidetta dell'acquisto dell'immobile di Trieste, revocatorie semplici e relative ad avvenuti pagamenti effettuati dalla società nel semestre antecedente la dichiarazione dello stato di insolvenza, effettuati verso soggetti terzi che erano a conoscenza della situazione di crisi dell'azienda, in tal senso si riterrebbe opportuno dare mandato ad un legale, con onorari a successo, vale a dire senza costi per la procedura se non l'assunzione dei rischi di condanna alle spese, qualora certi fornitori dovessero impugnare le dette revocatorie e vedere riconosciute le loro ragioni.

Infine, si ritiene opportuno procedere con l'azione di responsabilità verso l'amministratore unico della società ed il revisore della stessa, avendo ormai accertato che la crisi dell'azienda perdurava almeno da 4 anni prima della dichiarazione del Tribunale di Bologna. In questi 4 anni l'azienda, piuttosto che ricorrere alla procedura concorsuale dell'Amministrazione Straordinaria, od altra procedura (es.: concordato in continuità), ha continuato ad esercitare la propria attività, pregiudicando sensibilmente l'esito per la massa, aumentando le perdite ed arrecando un danno a molti creditori, ivi incluso l'erario ed enti dello stato che si ricorda sono rimasti creditori della società per complessivi € 58.168.251,35.

L'ipotesi di azione di responsabilità, già citata anche nel programma di liquidazione approvato dal ministero in data 17/06/2017, era soggetta alla verifica della capienza patrimoniale dei soggetti interessati dall'ipotesi di azione, anche alla luce dei sequestri per equivalente, disposti dalla Procura della Repubblica di Bologna, ai danni dell'ex amministratore unico (Sig. Giuseppe Cinti) avvenuti nel luglio 2016. Ad oggi si ritiene che lo stesso ex amministratore unico, possa essere proprietario, per tramite di società fiduciaria, di partecipazioni in società immobiliari e/o commerciali, pertanto si riterrebbe opportuno, ottenere l'autorizzazione dal Ministero e quella del Tribunale di Bologna all'ottenimento dei dati da alcune società fiduciarie ai fini del sequestro

preventivo di tali quote societarie. Per quanto riguarda invece il revisore unico, si ritiene, essendone obbligato, che questi abbia quanto meno una assicurazione R.C. professionale, in grado di coprire, almeno parzialmente il danno che gli dovesse essere addebitato.

3. Riepilogo dell'fatturato realizzato nel periodo (ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti nel periodo); attivo realizzato, al netto dei costi della procedura e passivo accertato.

i. ai sensi dell'allegato I di cui all'art 6 comma 1 lettere a e b delle tabelle allegato al Decreto Ministeriale del 03/11/2016, di seguito si riepilogano i ricavi delle vendite e prestazioni conseguite tra il 1° aprile 2019 ed il 30 settembre 2019 pari ad €. 948.654,24;

ii. ai sensi dell'allegato II di cui all'art 7 comma 1 lettera a delle tabelle allegato al Decreto Ministeriale del 03/11/2016, di seguito si riepiloga l'attivo realizzato tra il 1° aprile 2019 ed il 30 settembre 2019:

a) cessione ramo d'azienda	€.	0,00
b) vendita di beni mobili	€.	0,00
azioni giudiziali	€.	0,00
transazioni attive	€.	0,00

iii. ai sensi dell'allegato III di cui all'art 7 comma 1 lettera b, delle tabelle allegato al Decreto Ministeriale del 03/11/2016, di seguito si riepiloga il passivo accertato, il passivo amministrato e le somme ripartite ai creditori tra il 1° aprile 2019 ed il 30 settembre 2019:

Passivo accertato nel periodo	€.	0,00
Passivo amministrato nel periodo	€.	259.077,21
Somme ripartite	€.	769.114,29

iv. Le spese effettivamente sostenute dallo scrivente commissario alla data del 31/03/2019 sono pari ad €. 0,00

Allo scrivente commissario in data 7 novembre 2018, sono stati liquidati acconti sul compenso (calcolati solamente sulle somme accertate al passivo in via tempestiva e quindi su €. 58.394.691,12), per complessivi €. 42.044,18, che alla data del 31 settembre 2019 sono stati erogati solamente per €. 26.044,18 (di cui €. 9.000 nel periodo in esame).

4. Notizie circa la possibilità di recupero di somme in favore della massa dei creditori.

Ci si riserva di, successivamente riferire, in merito ad eventuali ostacoli alla chiusura della procedura, come pure in ordine alla possibilità di procedere all'acquisizione di un qualche attivo ulteriore rispetto a quanto evidenziato nella presente relazione.

Si ritiene altresì di approfondire talune circostanze che hanno accompagnato il dissesto della fallita al fine di verificare se sia opportuno, o meno, procedere con eventuali azioni civili revocatorie o di responsabilità.

Con osservanza.

Perugia, lì 28 novembre 2019

il Commissario Straordinario

(Dott. Fulvio Cociani)